REGOLAMENTO (CEE) N. 1012/71 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1470/68 relativo al prelievo e alla riduzione dei campioni nonché alla determinazione del tenore in olio, impurità ed umidità dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [3], in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, di ravizzone e di girasole [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2556/70 [5], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo ad alcune modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi [6], ha sostituito le precedenti disposizioni in materia ; che è quindi opportuno adattare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione, del 23 settembre 1968, relativo al prelievo e alla riduzione dei campioni, nonché alla determinazione del tenore in olio, impurità e umidità dei semi oleosi [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1381/70 [8] ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1470/68 è sostituito dal testo seguente :

« Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il prelievo di campioni, la riduzione dei campioni per laboratorio in campioni per l'analisi, nonché la determinazione del tenore in impurità e umidità, di cui all'articolo 4 del regolamento n. 282/67/CEE, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 651/71 e all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 911/68, vengono effettuati secondo i metodi definiti rispettivamente negli allegati I, II, III e IV del presente regolamento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(5) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 8.
(6) GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.
(7) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2.
(8) GU n. L 154 del 15. 7. 1970, pag. 13.